

Causa Verrascina e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 28 aprile 2022 (ricorso n. 15566/13 e altri 5)

Diritto a un ricorso effettivo – Equa riparazione per eccessiva durata del processo – Differimento della proponibilità della domanda di riparazione alla conclusione del procedimento principale – Violazione dell’art. 13 CEDU – Sussiste.

Ragionevole durata del processo - Procedimenti di durata compresa tra nove e ventiquattro anni - Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU – Sussiste.

Integra la violazione dell’art. 13 della Convenzione prevedere quale condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione ai sensi della legge Pinto la previa definizione del procedimento principale, in quanto l’effettività del rimedio postula che esso possa esser proposto in ogni fase del procedimento.

Integrano la violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione procedimenti civili la cui durata vari tra i 9 e 24 anni (secondo la scansione temporale indicata nelle tabelle allegate).

Fatto. I ricorrenti lamentano l’eccessiva durata – compresa tra i nove e i ventiquattro anni – dei processi svoltisi innanzi alle giurisdizioni nazionali.

Denunciano inoltre l’inesistenza di un rimedio effettivo a fronte della modifica apportata dalla legge n. 134 del 2012 all’art. 4 della l. 89 del 2001 (c.d. “legge Pinto”), che subordinava la proponibilità della domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo al passaggio in giudicato della decisione conclusiva del relativo procedimento.

Tale disposizione era stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, la quale - con sentenza n. 88 del 2018 - ha ravvisato la contrarietà del differimento della pretesa riparatoria alla stessa *ratio* della disciplina in cui la condizione di ammissibilità in questione è inserita, da identificarsi nella garanzia della definizione entro un termine ragionevole dei procedimenti giurisdizionali¹.

Diritto. La Corte respinge l’eccezione del Governo di mancato esaurimento delle vie interne. Tale eccezione era basata sulla possibilità per i ricorrenti di presentare - dopo la citata sentenza della Corte costituzionale del 2018 - la domanda giudiziale di equa riparazione prima della definizione procedimento principale. Con tutta evidenza, accogliere l’eccezione avrebbe significato eludere il problema posto dai ricorsi, che miravano a mettere in luce che – quantomeno fino alla sentenza n. 88 del 2018 – l’ordinamento italiano prevedeva solo un rimedio risarcitorio all’eccessiva durata del processo e non uno strumento preventivo (v., in sostanza, nn. 13-15 e 30 della sentenza).

Nel merito, rileva quindi che quando i ricorsi sono stati presentati (tra il 2013 e il 2015), la durata dei relativi procedimenti innanzi alle giurisdizioni nazionali doveva già ritenersi eccessiva. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale è intervenuta nel 2018, sicchè la disposizione applicabile *ratione temporis* va individuata nell’art. 4 della legge “Pinto” come risultante dalle modifiche del 2012.

Ciò premesso, la Corte precisa che la possibilità di chiedere la riparazione per eccessiva durata del procedimento anche durante la sua pendenza è condizione imprescindibile perché il rimedio possa

¹ La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 della legge “Pinto” – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto – in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU. Nel rilevare la carenza di effettività del rimedio risarcitorio (per definizione, successivo e per equivalente) risultante dalle modifiche del 2012, la Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia, su cui v. questo sito e il *Quaderno* n. 13, anno 2016, pag. 121, che ineriva alla necessità dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo) relativa all’ineffettività dei rimedi preventivi introdotti dal legislatore del 2015 nella disciplina dell’equa riparazione.

considerarsi effettivo (n. 26). Sul punto, ricorda che già nel 2014² la Corte costituzionale aveva riscontrato la carenza di effettività del ricorso previsto dall'art. 4, rivolgendo un monito al legislatore affinché intervenisse sulla materia.

La Corte aggiunge - inoltre - che i rimedi di natura preventiva sono stati introdotti nella disciplina della domanda di equa riparazione solo tre anni dopo l'intervento del legislatore del 2012 e che anche questi sono stati giudicati privi di effettività sia dalla stessa Corte EDU (v. sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia), sia dalla Corte costituzionale, che nella citata pronuncia del 2018 li ha ritenuti privi di qualsiasi valenza acceleratoria.

Dichiara pertanto che a seguito della riforma del 2012 e fino alla declaratoria di illegittimità costituzionale, il rimedio previsto dall'art. 4 della legge "Pinto" non può essere considerato un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, che risulta pertanto violato (v. n. 30).

Quanto alla durata dei procedimenti da cui originano i ricorsi, la Prima Sezione constata che questa - compresa tra nove e ventiquattro anni - è eccessiva e non rispondente al requisito del termine ragionevole. Dichiara pertanto che vi è stata violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione (v. n. 33).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 13 CEDU

Art. 6 CEDU

L. 24 marzo 2001, n. 89

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Di Sante c. Italia, n. 32143/10, 27 aprile 2017

Olivieri e altri c. Italia, n. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016

Cocchiarella c. Italia, n. 64886/01, 10 novembre 2004

Robert Lesjak c. Slovenia, n. 33946/03, 21 luglio 2009

² Con sentenza n. 30 del 2014 la Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità, ha evidenziato che, nonostante la priorità di valutazione da riservare al legislatore, "*non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella pronuncia*".